

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

(V. Stampato Camera n. 2969)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati il 29 luglio 1997

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 luglio 1997

**Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli
Archivi storici parlamentari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo unico della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica».

Art. 2.

1. Il titolo della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è sostituito dal seguente: «Archivi storici di organi costituzionali».